

I diritti delle vittime nel processo penale, con particolare riferimento alle vittime del traffico di persone

Talvolta gli strumenti internazionali sembrano qualcosa di distante e astratto, separato dal lavoro quotidiano degli operatori del diritto. Proverò a dimostrare che, al contrario, le innovazioni derivanti dall'approvazione di atti internazionali, ovvero dalla loro interpretazione evolutiva, sono un ausilio indispensabile per chi esercita una professione giuridica. Si tratta infatti di uno dei criteri da utilizzare per l'interpretazione sistematica della legislazione nazionale, quando è necessario affrontare in modo innovativo questioni che riflettono mutamenti della realtà sociale e del costume.

Con particolare riferimento all'argomento di questo articolo, proverò ad argomentare, alla luce di alcuni strumenti internazionali, specie di quelli vincolanti, che

- È cambiato il ruolo della vittima nel processo penale;
- Nuovi diritti devono essere riconosciuti alle vittime, e in particolare alle vittime di quei reati, come il traffico di persone, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani della vittima;
- Tali nuovi diritti vanno identificati anche alla luce degli strumenti internazionali e della loro interpretazione evolutiva;
- Gli strumenti internazionali e la giurisprudenza delle Corti internazionali deve essere utilizzata come ausilio interpretativo allo scopo di innovare le prassi giudiziarie, laddove esistono margini di discrezionalità nell'interpretazione delle norme processuali.

1. Il ruolo della vittima nel processo penale¹

Il ruolo della vittima nel processo penale è oggetto di numerose recenti decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In numerose pronunce la Corte ha affrontato questioni riguardanti l'art. 2 della Convenzione Europea sui Diritti Umani (European Convention on Human Rights, d'ora in avanti ECHR), che garantisce il diritto alla vita, l'art. 3 che contiene la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, l'art. 13 che sancisce *

Attraverso numerose decisioni, la Corte ha stabilito che la vittima, o i suoi familiari in caso di omicidio, hanno diritto a un adeguato procedimento.

Nel caso *Aksoy c. Turchia* (18.12.96), il ricorrente, sospettato di essere un componente del Partito Comunista del Kurdistan (PKK), lamentava di essere stato sottoposto ad atti di tortura durante la detenzione. Al livello nazionale nessuna indagine era stata avviata per verificare la fondatezza della prospettiva di Aksoy. La Corte stabilì che l'indagine deve essere adeguata, e che può essere considerata tale quando è idonea a portare all'identificazione e alla punizione dei colpevoli.

Due anni dopo, nel caso *Kaya c. Turchia* (19.2.98) la Corte è ritornata sull'argomento in un caso di omicidio, dunque relativo alla applicazione dell'art. 2 della Convenzione. La polizia aveva ucciso un sospettato di appartenere al PKK. In questo caso un'indagine era stata condotta sulle circostanze in cui Kaya era stato ucciso. Ma la Corte decise che l'indagine presentava gravi elementi di inadeguatezza. Per esempio non era stato accertato se la vittima era realmente un terrorista. Inoltre i risultati dell'autopsia non erano affidabili. La Corte affermò che lo Stato ha l'obbligo di condurre un'accurata ed efficace indagine sulle circostanze della morte di qualunque persona.

Nel celebre caso *Selmouni c. Francia* (28.7.99) il ricorrente lamentava i maltrattamenti subiti dopo l'arresto. La decisione ha una grande importanza dal punto di vista sistematico, in relazione all'interpretazione dell'art. 3 della Convenzione. La Corte decise infatti che atti di violenza fisica, minaccia e abuso sessuale, considerati nel loro complesso, devono essere considerati atti di tortura,

¹ In tutta la trattazione seguirò l'approccio del "*Training Manual for Judges and Prosecutors*", redatto in occasione di un progetto di formazione patrocinato dal Patto di Stabilità – Task Force on Trafficking in Human Beings, e dall'International Center for Migration Police Development (ICMPD), 2003

quando causano un'acuta sofferenza, e possono essere considerati particolarmente gravi e crudeli. Con questa decisione la Corte ha abbassato la soglia oltre la quale un atto, che precedentemente veniva classificato come trattamento inumano o degradante, può ora essere visto come atto di tortura.

Per quanto riguarda il diritto al procedimento penale, nello stesso caso la Corte aggiunse un altro elemento agli standard in base ai quali l'indagine svolta al livello nazionale deve essere valutata. L'indagine, oltre che accurata, imparziale ed efficace, deve anche essere rapida. La Corte chiarì anche che l'obbligo dello Stato a svolgere un'indagine adeguata sussiste anche quando il caso riguarda una violazione commessa non dallo Stato, o per meglio dire da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, ma anche quando la violazione è commessa da un privato.

Anche da questo punto di vista la decisione ha una notevole importanza sistematica. Infatti un approccio tradizionale alla tematica dei diritti umani li considera tali solo quando essi sono soggetti a una violazione da parte di autorità pubbliche. L'approccio tuttavia deve essere completamente rovesciato, alla luce di recenti studi sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

E' fuori questione che solo gli Stati possono essere chiamati a rispondere delle violazioni dei diritti umani davanti alla Corte. Ma questi non significa che in principio debbano essere considerati diritti umani solo quelli soggetti a violazione da parte dello Stato. Né significa che la Corte non debba conoscere dei casi in cui la violazione sia stata commessa da privati. "Una interpretazione dinamica ed evolutiva della ECHR implica che essa è applicabile anche nella sfera privata; (...) Negare la possibilità di applicare la Convenzione in quest'ambito, per qualsiasi ragione, crea una "pericolosa" distinzione tra "pubblico" e "privato" che, a parte le difficoltà pratiche, non solo impedisce evoluzioni ulteriori, ma lascia molte vittime senza protezione"²

Per valutare l'importanza di questo approccio, basta pensare agli imponenti processi di privatizzazione che hanno luogo in tutto l'occidente, e che rendono spesso problematica la distinzione tra attori pubblici e attori privati, ad esempio nel campo del diritto del lavoro. Inoltre l'allargamento dell'ambito applicativo della Convenzione alla sfera privata consente di affrontare problemi che costituiscono ancora questioni poco affrontate in termini di diritti umani, come la violenza domestica, lo stupro tra coniugi, alcuni casi di abusi sessuali, e lo stesso traffico di persone, su cui la Corte Europea non ha mai avuto modo di occuparsi direttamente. In tutti questi casi si tratta infatti, tipicamente, di violazioni commesse da soggetti privati, non da pubblici ufficiali, anche se talvolta pubblici ufficiali corrotti sono coinvolti nei casi di traffico di persone.

In conseguenza delle citate decisioni della Corte, dunque, si può dire che il ruolo della vittima nel processo penale è soggetto a una modificazione sostanziale. Come è stato già sottolineato in documenti internazionali non vincolanti, come le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa, gli obiettivi della giustizia penale sono stati tradizionalmente espressi in termini che riguardano la relazione tra lo Stato, rappresentato dalla pubblica accusa, e l'imputato. Prosegue la Raccomandazione, approvata nel lontano 1985, che pertanto "è necessario avere maggiore attenzione nel sistema della giustizia penale al danno fisico, psicologico, materiale e sociale subito dalla vittima".³

A seguito della citata giurisprudenza della Corte europea, possiamo oggi affermare che oltre alla pubblica accusa e all'imputato, un altro personaggio è sulla scena del processo, la vittima, la quale agisce un diritto suo proprio allo svolgimento del processo penale, e alla sua qualità di processo giusto e adeguato. La vittima dunque non può essere considerata né solo una fonte di prova, né solo un ausilio alla pubblica accusa, ma come un soggetto che porta nel processo la domanda di tutela di diritti fondamentali.

² A. Clapham, *Human Rights in the Private Sphere*, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 7. Syull'argomento, v. in particolare il Cap. 4.

³ Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(85)11 sulla Posizione della vittima nel contesto della legge penale e della procedura penale

Naturalmente tale posizione deve essere considerata tanto più pregnante in quanto il procedimento penale riguardi casi di violazioni particolarmente gravi ai diritti della persona, come accade nel traffico di persone, e in generale nel caso dei gravi reati di violenza contro la persona, specie quando si tratti di omicidio, ovvero quando il comportamento dell'offensore è tale da provocare nella vittima livelli di sofferenza che raggiungono lo standard della tortura o di trattamenti inumani o degradanti, anche se commessi da soggetti privati.

2. I diritti della vittima nel processo penale

2.1 Il diritto alla protezione della dignità

Si tratta di un concetto di carattere generale, affermato in numerosi documenti internazionali non vincolanti, e da ultimo in un documento vincolante al livello di Unione Europea, la Decisione Quadro sulla legittimazione delle vittime nel procedimento penale, del 15 marzo 2001.

L'art. 2 della Decisione riafferma che "Ciascuno Stato Parte assicurerà che la vittima abbia un ruolo effettivo ed appropriato nel suo sistema penale. Continuerà a compiere ogni sforzo per assicurare che la vittima sia trattata con il dovuto rispetto per la dignità della persona durante il procedimento e riconoscerà i diritti e i legittimi interessi della vittima, con particolare riferimento al procedimento penale.

Sia per la collocazione sistematica sia per l'ampio campo di applicazione della previsione, la protezione della dignità della vittima assume nella struttura della decisione a principio di portata generale. L'importanza di tale previsione va valutata con riferimento ai delitti contro la persona, e in particolare a quelli che hanno determinato un trauma di qualità comparabile a quella che viene definita come PTSD (Disturbo da stress post-traumatico) dall'Associazione di Psichiatria Americana.⁴ In questi casi è particolarmente evidente il rischio che lo stesso procedimento penale si trasformi in una occasione ulteriore di stress e di rinnovazione del trauma.

La protezione della dignità della vittima ha dunque una importante concretizzazione, in questi casi, con riferimento a quelle prassi giudiziarie volte ad evitare la c.d. vittimizzazione secondaria, vale a dire una modalità di gestione del procedimento penale che si risolve in un ulteriore pregiudizio per la vittima. Le questioni riconducibili al rischio di vittimizzazione secondaria saranno trattate diffusamente negli ultimi paragrafi. Qui si può anticipare che i problemi aperti, riguardano soprattutto la scelta del momento nel quale convocare la vittima affinché renda dichiarazioni, la necessità di evitare nei limiti del possibile il contatto fisico e visivo tra la vittima e l'imputato, nonché il confronto diretto tra i due, la conduzione della *cross examination*, l'esigenza di evitare la ripetizione delle dichiarazioni della vittima. Il modo di affrontare questi problemi, naturalmente, deve tenere conto della necessità di trovare un giusto equilibrio tra i diritti della vittima e quelli della difesa.

Qui è opportuno menzionare una delle più importanti applicazioni del principio della protezione della dignità personale, affrontato anche nell'art. 3 della Decisione, che al primo comma sancisce il diritto della vittima a essere sentita e a indicare fonti di prova nel procedimento penale, e al secondo comma stabilisce il principio secondo cui la vittima potrà essere interrogata solo nella misura in cui ciò è necessario per gli scopi del procedimento penale.

Mentre dunque si sancisce il diritto della vittima a svolgere un ruolo attivo nel procedimento, si segna però un limite alla legittimità delle indagini sulla vittima, che vengono individuate in quelle indispensabili per raggiungere gli scopi propri del procedimento penale. La

⁴ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder: DSM-IV-TR* (4th Edition), Washington DC, 2000. Nella fenomenologia del PTSD è centrale la nozione di trauma. La differenza fra il trauma e altri fattori di stress è che la capacità di adattamento del soggetto che subisce lo stress con molta probabilità sarà soverchiata. Sul tema cfr. anche *UN-Handbook on Justice for Victims. On the use and application of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, New York, 1999.

previsione ha due importanti implicazioni. La prima è che andranno evitati quanto più è possibile i momenti nei quali alla vittima si chiede di rendere dichiarazioni. Ciò significa che ogni mezzo legittimo dovrà essere utilizzato per evitare che la vittima sia sentita, in ipotesi, dalla polizia, dal procuratore, dal giudice per le indagini preliminari e dal giudice del dibattimento, comportando tale sequenza una rinnovazione di sofferenza per la vittima, e un inutile aggravio per il procedimento, senza alcun vantaggio per la formazione degli elementi di prova. Si approfondirà in seguito la problematica relativa all'utilizzazione dell'incidente probatorio nei casi di traffico di persone.

La seconda importante implicazione è che alla vittima non potranno essere poste se non le domande che sono strettamente indispensabili agli scopi del procedimento, vale a dire la formazione degli elementi di prova, con specifico riferimento ai fatti da provare. La vittima dunque non potrà legittimamente essere interrogata su fatti riguardanti la sua vita privata e sessuale, salvo che tali domande non siano necessarie all'accertamento dei fatti. Di fatto, si tratta a volte di un modo subdolo di mettere in difficoltà la vittima, ricordandole lo stigma sociale connesso con eventuali comportamenti pregressi, e a screditarla come testimone.

Il principio trova un'importante applicazione nel nostro codice di procedura penale, laddove all'art. 498 c.p.p. si stabilisce che nel dibattimento il presidente del collegio cura che l'esame testimoniale sia condotto senza ledere il rispetto della persona. Due importanti specificazioni del principio di protezione della dignità, concernenti l'esame testimoniale, sono contenute negli artt. 472 comma 3-bis e 498 comma 4-ter c.p.p.. L'art. 472 comma 3-bis c.p.p. prevede, oltre alla possibilità di procedere in tutto o in parte a porte chiuse, il divieto di porre alla persona offesa domande sulla vita privata o sulla sessualità, se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. Nell'art. 498 comma 4-ter c.p.p., dove si prevedono particolari modalità per l'esame dei minori. Va ancora citato l'inserimento delle tre nuove norme nell'art. 392 comma 1 bis c.p.p., che consente di ricorrere all'incidente probatorio nel caso di minori di anni sedici anche al di fuori delle ipotesi previsti in via generale dal comma 1 della stessa norma. Ancora, i nuovi articoli vengono inseriti nell'art. 398, comma 5 bis c.p.p. che, per i minori di anni 16, consente l'adozione di particolari modalità di svolgimento dell'incidente probatorio, compresa la possibilità di effettuarlo in luogo diverso dal Tribunale, eventualmente in un centro specializzato e/o con l'assistenza di uno/a psicologo/a. In tutte le norme citate sono stati inseriti gli articoli 600, 601 e 602, recentemente riformati dalla legge 228/2003, che riguardano la riduzione o il mantenimento in schiavitù o servitù, la tratta di persone e l'alienazione e acquisto di schiavi. Dunque tutte le norme processuali richiamate sono ora applicabili alle vittime di traffico.

2.2 Il diritto alla sicurezza

Il diritto di ciascuna persona a essere protetta contro atti di violenza è stato riconosciuto, sia pure con le limitazioni di cui si dirà appresso, in varie decisioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Nel caso *Mc Cann c. UK* (27.9.95) la vittima, sospettata di essere un terrorista irlandese, fu ucciso dalla polizia subito dopo un incontro con due persone, e senza che la polizia avesse dato un preventivo avviso. La Corte ha stabilito che lo Stato è obbligato non solo a proibire comportamenti implicanti l'uso arbitrario della forza, dai quali sia derivata la morte della vittima, ma anche a garantire l'effettività del divieto.

Va citato di nuovo il caso *Selmouni c. Francia*, laddove la Corte ha stabilito l'esistenza di un obbligo dello Stato di impedire atti di violenza assimilabili alla tortura.

Un caso recente è *Mastromatteo c. Italia* (24.10.02). Qui un gruppo di detenuto in permesso premio avevano commesso una rapina nel corso della quale era stato commesso un omicidio. Qui la Corte ha stabilito che, in certe specifiche circostanze, esiste un obbligo per le autorità competenti di adottare tutte le misure operative per proteggere un individuo la cui vita è a rischio dai comportamenti criminali di altri individui, anche di soggetti privati. Peraltro la Corte non ha ritenuto che tali circostanze ricorressero nel caso concreto.

Altre decisioni significative sono state assunte con riferimento all'art. 8, riguardante la protezione della vita privata, concetto che la Corte considera comprensivo dell'integrità psico-fisica, che può essere protetta in base all'art. 8 in termini più ampi rispetto allo standard della tortura. I casi portati all'attenzione della Corte riguardano principalmente punizioni corporali inflitte nelle scuole private inglesi (cfr. in particolare il caso *Y c. UK* dell'8.10.91 e il caso *Costello-Roberts c. UK* del 25.3.93).

Il traffico è un argomento che, in base a una interpretazione evolutiva della Convenzione, può essere affrontato sia con riferimento all'art. 3 sia con riferimento all'art. 8 della ECHR. In questo senso le decisioni citate possono essere poste a base di un obbligo degli Stati di porre in essere una serie di atti, sia di prevenzione sia di protezione delle vittime del traffico, considerato che esse subiscono una grave violazione dei loro diritti umani, inclusa la loro integrità fisica e psicologica.

Dal punto di vista della prassi giudiziaria, occorre tenere conto dei diritti delle vittime quando si assume qualunque decisione riguardante le modalità di presenza della vittima in tribunale durante tutto il corso del procedimento penale. Procuratori e giudice, ciascuno per le loro competenze, devono provvedere a disporre le opportune misure di accompagnamento e protezione di polizia per le vittime che devono presentarsi davanti a loro, preferibilmente in cooperazione con le associazioni che provvedono a fornire i servizi di sostegno alle vittime

Un aspetto specifico del diritto alla sicurezza riguarda il diritto alla protezione delle notizie riguardanti la persona offesa. Tale diritto, che può arrivare fino all'anonimato della vittima, ammesso in linea di principio dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, non può trovare tuttavia protezione nel nostro ordinamento, che vieta l'uso di qualsiasi informazione di fonte anonima. La protezione delle notizie concernenti la vittima deve tuttavia essere garantita, almeno in termini limitati, e certamente con riferimento al luogo nel quale la vittima è stata accolta. Il luogo della casa di fuga o di accoglienza, infatti, dovrebbe essere noto solo all'ufficio di polizia incaricato della protezione, e non comparire negli atti del fascicolo, esattamente come nel caso dei collaboratori di giustizia che si trovano in un domicilio protetto.

2.3 Il diritto allo *status* di residenza

In diverse decisioni la Corte ha stabilito che una persona non può essere espulsa in un altro Stato, quando a seguito dell'espulsione si troverebbe esposta al rischio di subire atti di tortura o di trattamenti inumani o degradanti (*Cruz Varas c. Svezia* del 20.3.91, *Chahal c. UK* del 15.11.96).

Particolarmente interessante è il caso *H.R.L. c. Francia* del 29.4.97. Qui il ricorrente allegava che la sua espulsione e il rimpatrio in Colombia comportavano l'esposizione al rischio di ritorsioni da parte dei trafficanti di droga. La Corte ha deciso che nel caso di specie non vi erano prove sufficienti che la situazione di fatto in Colombia fosse così grave da esporre il ricorrente a un serio rischio di subire comportamenti comparabili alla tortura. Ma in principio la Corte ha stabilito che la persona avrebbe dovuto essere protetta – e che dunque l'espulsione sarebbe stata illegittima – se tale prova fosse stata attinta.

Il principio è importantissimo con riferimento alle vittime di traffico, poiché tipicamente esse sono esposte al rischio di ritorsioni dei trafficanti nel caso in cui decidano di ribellarsi e di denunciarli alla polizia. Tale rischio è assai più grave nel Paese di origine, dove i trafficanti possono disporre delle loro basi logistiche e organizzative. Questa peraltro è una delle ragioni più comuni di rivittimizzazione e di nuovo reclutamento della vittima che viene rimpatriata.

Soprattutto i pubblici ministeri, quando sono chiamati a dare un parere sul permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 D. Leg.vo 286/98 devono essere consapevoli che, in base a questa giurisprudenza, il loro parere deve tenere conto non soltanto della utilità delle dichiarazioni della persona nel procedimento penale, ma anche di una valutazione del rischio connesso con il rimpatrio, in relazione alle caratteristiche e alla pericolosità del gruppo criminale che ha "gestito" il

reclutamento e lo sfruttamento. Se vi è il rischio che la vittima sia soggetta a ritorsioni e vendette nel suo paese di origine, deve darsi parere positivo alla concessione del permesso di soggiorno.

Una recente decisione della Corte apre un altro scenario, che riguarda i vincoli personali e familiari stabiliti dalla vittima nel Paese ricevente. Il leading case è *Jacupovic c. Austria* del 6.5.03. In questo caso il ricorrente, di minore età, era stato condannato due volte per furto in appartamento. Le autorità austriache avevano emesso su questa base una interdizione di residenza nel paese per dieci anni, senza prendere in considerazione i legami familiari del minore. In effetti il ricorrente aveva vissuto con la madre in Austria, e non aveva più contatti con il padre residente in Bosnia. La Corte ha stabilito che l'espulsione di una persona da un Paese dove vivono i parenti più stretti può comportare la violazione del rispetto della vita familiare sancito dall'art. 8 della ECHR. L'importanza di questa decisione dal punto di vista sistematico consiste nel fatto che la fattispecie qui presa in considerazione è quella non di un'extradizione ma di un'espulsione, che fin qui era considerata un campo non coperto dalle disposizioni della Convenzione.

Con specifico riferimento alle vittime del traffico, la situazione relativa ai legami familiari deve essere presa in considerazione quando si assume qualsiasi decisione relativa all'espulsione, e deve formare oggetto di valutazione da parte del Procuratore della Repubblica nella formulazione del parere sul permesso di soggiorno.

I principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo in materia di status di soggiorno sono assai più avanzati di quelli affermati nella Direttiva europea sui permessi di soggiorno per le vittime di azioni volte a facilitare l'immigrazione illegale e alle vittime di traffico.

2.4 Il diritto all'informazione

Il diritto della vittima a ricevere un'adeguata informazione è dettagliatamente disciplinata dalla citata Decisione Quadro sul ruolo delle vittime nel procedimento penale del 15.3.2001. Ai sensi dell'art. 4, ciascuno Stato Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, fin dal loro primo contatto con la polizia, a forme appropriate e per quanto possibile in una lingua comprensibile, alle informazioni rilevanti per la tutela dei loro interessi. Segue una lista di informazioni che, come minimo, le istituzioni di polizia e giudiziarie devono assicurare alla vittima. Tali informazioni riguardano

- a) i servizi o le organizzazioni a cui possono rivolgersi per avere aiuto e assistenza;
- b) il tipo di aiuto che possono ricevere;
- c) dove e come possono presentare una denuncia;
- d) la procedura che avrà origine dalla denuncia e il loro ruolo;
- e) come, e a quali condizioni, possono ottenere protezione;
- f) fino a che punto e in che termini possono avere accesso a una consulenza giuridica;
- g) le condizioni per esercitare il diritto al risarcimento;
- h) se sono residenti in un altro Stato, le procedure necessarie alla tutela dei loro interessi

Si specifica nel comma successivo che, limitatamente alle vittime che abbiano espresso il loro intento in questa direzione, esse hanno diritto ad essere informate

- a) sull'esito della loro denuncia;
- b) fattori che, in caso di esercizio dell'azione penale, possono consentire loro di conoscere gli sviluppi del procedimento nei confronti delle persone perseguite per reati commessi in loro danno, salvo che in casi eccezionali, quando il corretto sviluppo del procedimento ne potrebbe essere negativamente influenzato;
- c) la sentenza del tribunale.

Una previsione molto specifica è contenuta nel terzo comma dell'art. 4, dove si prevede che, almeno nei casi in cui la vittima può trovarsi in pericolo, in conseguenza della liberazione della persona indagata o condannata, si possa assumere la decisione di comunicare alla vittima la liberazione, qualora necessario.

2.5 Il diritto alla *privacy*

Il diritto alla *privacy* della vittima è sancito da diverse norme internazionali e nazionali. A tale diritto deve ricondursi la disposizione contenuta nel più volte citato art. 472, ora estesa anche ai reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.. La norma prevede che per i reati dall'art. 600 all'art. 609 octies il dibattimento si svolga a porte aperte. Tuttavia la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la persona offesa è minorenne. La disposizione ha una grande importanza sistematica e pratica. Innanzi tutto l'inserimento delle nuove norme, che non hanno necessariamente natura sessuale – poiché il traffico può avere come finalità il lavoro forzato o la servitù domestica o l'accattonaggio – rende evidente che la ratio della norma non è la maggiore esigenza di tutela della persona offesa, perché la sua sessualità è stata implicata nella commissione del reato. Piuttosto, la *ratio* è da ricercare nella esigenza di tutelare la vita personale della vittima, quando siano stati lesi dal reato beni personali suscettibili di essere inclusi in una gamma più ampia, comprensiva della libertà personale, della libertà di autodeterminarsi sia nella sfera sessuale sia, più in generale, nella sfera personale, quando insomma la persona sia stata oggetto di un processo di mercificazione tale da ledere la sua autostima, e il senso stesso del valore della sua persona. In tale situazione, la pubblicità potrebbe essere essa stessa un fattore di aggravamento delle conseguenze della violazione.

Dal punto di vista pratico, la persona offesa dovrà sempre essere informata, al momento del suo contatto con l'autorità giudiziaria, del suo diritto di chiedere che il dibattimento o parti di esso – tipicamente l'esame testimoniale - si svolga a porte chiuse. Il giudice o il presidente dovranno poi valutare con in modo non restrittivo l'esistenza dei presupposti per assumere la correlativa decisione.

2.6 Il diritto al risarcimento.

Il diritto al risarcimento è previsto in forma vincolante dal Protocollo dell'ONU sul traffico di persone e dalla più volte citata Decisione quadro. Per quanto incomprensibilmente non ancora ratificato dall'Italia, il protocollo in verità sancisce un diritto già riconosciuto a qualunque persona offesa dal nostro ordinamento. Con riferimento alle vittime di tratta, resta il punto dolente dei procedimenti che si aprono o terminano con la sola imputazione di sfruttamento della prostituzione. In relazione a tale reato, infatti, alla prostituta non è riconosciuta la qualità di persona offesa e dunque neanche il diritto al risarcimento. Il problema dovrebbe ora essere superato dalla riforma degli artt. 600, 601 e 602 c.p., che dovrebbe consentire di affrontare più adeguatamente il problema del complessivo trattamento penale di queste fattispecie, e anche quello del risarcimento del danno per le vittime.

Di grande utilità dovrebbero essere anche le indagini patrimoniali, che dovranno essere utilizzate in base all'inserimento della riduzione in schiavitù e della tratta tra di delitti di criminalità organizzata. Infatti il diritto al risarcimento è rimasto finora puramente nominale a causa delle difficoltà di reperire in capo ai trafficanti le risorse finanziarie derivanti dal reato.

3. I problemi aperti nella prassi giudiziaria, alla luce dell'esigenza di prevenire la vittimizzazione secondaria.

La prevenzione della vittimizzazione secondaria è un aspetto della protezione della dignità personale della persona offesa. Pertanto è decisivo l'approccio alla vittima, che non deve essere burocratico, e al contrario deve essere improntato alla consapevolezza che assai verosimilmente la persona offesa ha subito un trauma, si trova in una condizione di estrema vulnerabilità, e che dunque, prima di tutto, deve essere consapevole che nel procedimento penale i suoi diritti e la sua personalità saranno pienamente riconosciuti e tutelati. Una importante specificazione del principio

riguarda il primo contatto tra la persona offesa e il pubblico ministero o il giudice, quando il dovere di informazione che – per quanto fin qui argomentato – essi hanno nei suoi confronti deve essere l'occasione per comunicare alla vittima il fondamentale messaggio che in un'aula di giustizia la persona offesa sarà rispettata, dal giudice e dalle parti, indipendentemente da qualunque sua vicenda personale pregressa.

Un problema ancora in larga misura da affrontare riguarda la cooperazione con le associazioni che assistono la vittima. Una qualche forma di cooperazione si verifica già nelle grandi sedi, ma segue canali prevalentemente informali, fondati sulla conoscenza da parte del pubblico ministero procedente, di un certo numero di associazioni operanti sul territorio nel capo dell'assistenza alle vittime di traffico, così come anche di violenza sessuale e/op domestica. La questione investe vari aspetti del rapporto tra la vittima e l'istituzione giudiziaria. Il primo concerne la decisione sul momento nel quale è utile chiamare la vittima per rendere sommarie informazioni o la testimonianza nell'incidente probatorio. Si tratta infatti di valutare se la persona abbia avuto il tempo sufficiente per riprendersi almeno dalle conseguenze più immediate del trauma, se sia in grado di ricordare e di dare un resoconto sufficientemente ordinato ed esauriente delle vicende nelle quali è stata coinvolta. In secondo luogo, quando si reca in Tribunale la vittima dovrebbe essere accompagnata da una persona di sua fiducia, che possa stare vicino a lei, nella misura in cui essa lo richieda, almeno finché ciò è consentito dalla legge. Potrebbe essere utile anche pensare a una qualche forma di intesa, almeno tra le associazioni iscritte nell'apposito registro e finanziate per svolgere i programmi di assistenza e integrazione sociale per le vittime di traffico, e le Direzioni Distrettuali Antimafia, che in base alla nuova legge sulla tratta avranno il compito di condurre le indagini sui reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p..

Il secondo problema riguarda la decisione sull'incidente probatorio. Si tratta di un mezzo fondamentale per la prevenzione di uno dei più rilevanti aspetti della vittimizzazione secondaria, cioè la ripetizione delle dichiarazioni in varie fasi del procedimento. Al di là dei casi, espressamente disciplinati, in cui l'incidente probatorio del/della minore di anni 16 è consentito al di fuori dei presupposti generali, il problema interpretativo che si pone riguarda i presupposti dell'incidente probatorio ex art. 392 c.p.p., e per quanto riguarda le vittime di traffico delle lett. a) e b). Per quanto riguarda la lett. a), vi è fondato motivo di ritenere che la persona offesa non potrà essere esaminata nel dibattimento quando si tratta di persona straniera. Non solo e non tanto perché, come si legge tralaticciamente nelle motivazioni dei procedimenti ammissivi, perché essendo straniera potrà non dare più contezza di sé, quanto perché una persona che è stata coinvolta in vicende tanto drammatiche, superata la prima fase di riabilitazione potrà sentire l'esigenza – e non le si potrà negare il diritto – di rientrare nel suo paese di origine e in una situazione familiare e sociale che eventualmente essa dovesse percepire come più protettiva.

Per ciò che concerne la lett. b) del primo comma dell'art. 392, laddove indica come presupposto dell'assunzione della testimonianza mediante incidente probatorio “quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso”. Orbene, gli elementi concreti e specifici non devono necessariamente essere comportamenti post-delictum. Se è vero che in un certo numero di casi le ragazze vengono di fatto intimidite, anche quando già si trovano nelle case di fuga o di accoglienza delle associazioni, affinché ritornino a lavorare sotto il controllo dei trafficanti, questo non può essere considerato un presupposto infettibile dell'incidente probatorio. Infatti nella stessa struttura del reato di traffico è insita una componente quanto meno intimidatoria, derivante ad esempio dalla fama criminale che il gruppo ha acquisito nel paese di origine. A maggior ragione, se la vittima è stata già sottoposta ripetutamente a violenza allo scopo di costringerla alla sottomissione, e/o ad abbandonare qualsiasi proposito di ribellione o anche soltanto di abbandono dell'attività di prostituzione, si deve ritenere che esistano elementi concreti e specifici dai quali si possa ricavare la esistenza della possibilità di intimidazione allo scopo di evitare che essa deponga o di ottenere che deponga il falso.

Nei limiti del possibile, occorre evitare qualsiasi contatto fisico e visivo tra la persona offesa e l'indagato, nonché i suoi familiari o amici. Occorre dunque assicurare l'adozione di alcuni semplici accorgimenti, come quello di convocare la vittima in luogo diverso dall'aula di udienza, e di farla accompagnare dalla polizia, attraverso un percorso interno, fino all'aula di udienza. Altra possibilità da utilizzare nel modo più ampio possibile è quella di svolgere l'esame con l'uso di mezzi audiovisivi che consentano alla vittima di restare in una stanza separata, in modo da poter essere esaminata con le forme di rito senza vedere in faccia l'imputato. Il momento dell'incontro con l'imputato, anche se detenuto, è infatti un momento nel quale i fattori traumatici possono ripresentarsi in modo molto stressante, e in cui ci può essere pertanto una reazione di chiusura o di confusione della vittima.

Altra questione aperta riguarda l'informazione alla vittima sulla liberazione dell'imputato. Come già detto, l'art. 4 della Decisione Quadro 15.3.2001 prevede espressamente che la persona offesa venga informata della liberazione dell'indagato o dell'imputato, almeno quando vi può essere pericolo per la vittima stessa. In proposito occorre fare buon uso del principio generale secondo il quale, qualora la legge nazionale non prevede uno specifico divieto, l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare le norme contenute negli atti internazionali vincolanti, salvo che non esistano ragioni sistematiche dalle quali si possa desumere che tale applicazione è contraria ai principi generali dell'ordinamento. Nel caso di specie non sembra che vi siano ragioni per ritenere che tale caso ricorra. La liberazione dell'indagato non è più coperta dal segreto, poiché ai sensi dell'art. 329 c.p.p. gli atti di indagine sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza. Anche nel caso dell'indagato sottoposto a misura cautelare, egli ha già avuto conoscenza della esistenza del provvedimento, degli elementi di prova e normalmente delle fonti di prova a suo carico. Nulla questione se l'imputato è stato liberato dopo la condanna, poiché in questo momento gli atti sono pubblici. Ai sensi dell'art. 329 comma 3 il PM può disporre la segretezza di singoli atti. Sembra questo l'unico caso in cui si possa configurare un ostacolo alla comunicazione alla persona offesa della liberazione dell'indagato. Tuttavia appare assai difficile in concreto immaginare una ragione plausibile per la quale tale segretezza potrebbe essere imposta in relazione alla liberazione dell'indagato. Peraltro la comunicazione alla persona offesa non può essere assimilata alla pubblicazione, vietata ex art. 114 c.p.p. in termini più ampi rispetto al segreto, che comporta la divulgazione a un numero indeterminato di persone. Se ne deve dunque concludere che in linea di massima la comunicazione alla persona offesa è sempre consentita, salvo il caso di specifica segretezza da parte del PM.

Il ruolo del giudice nella *cross examination* è essenziale nella prevenzione della vittimizzazione secondaria. Durante la *cross examination* la persona offesa è sottoposta a una pressione psicologica notevolissima, sia perché sarà costretta a rievocare le tappe più dolorose della sua esperienza personale, sia poiché la controparte tenterà di metterne in discussione l'attendibilità. E' essenziale dunque che il giudice assuma un ruolo attivo nella guida dell'esame, soprattutto in vista di evitare le domande vietate dalla legge, nella specie quelle relative alla vita privata e alla sessualità. Tuttavia, la pressione psicologica sulla vittima può discendere dalla semplice circostanza che certe domande – relative ad esempio alla precedente attività della persona offesa come prostituta – siano poste, anche se il giudice dovesse non ammetterle. E' pertanto da discutere se il giudice possa chiamare le parti in camera di consiglio prima dell'inizio dell'esame, e chiarire quali sono i criteri a cui le parti dovranno attenersi nella sua conduzione.

Maria Grazia Giammarinaro

Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma